



# Comune di Capistrello

Provincia dell'Aquila



## REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO UFFICIO SINDACO Ordinanza N. 8 del 04/05/2020

**OGGETTO:** MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI AI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE

### VISTI

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
  - il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (G.U. 22/3/2020 n. 76) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- D.P.C.M. del 1 Aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato della G.U. n.97 dell'11/04/2020;
- L'ultimo D.P.C.M. del 26 Aprile 2020;

## **VISTE**

- l'ordinanza n°1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza n°2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza n°10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile 2020 che all'art. 12 chiarisce che *i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale*;

**NEL RISPETTO** delle disposizioni governative e regionali vigenti, emanate per contrastare l'epidemia in atto;

**CONSIDERATO** il piano programmato di riapertura di alcune attività, così come la possibilità di svolgere attività motorie come indicato nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile;

**CONSIDERATO**, pertanto, di dover garantire l'accesso ai cimiteri al fine di consentire di far visita ai defunti, nel rispetto delle norme comportamentali consigliate, ovvero il distanziamento fra persone di almeno un metro e l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuali;

**ATTESA** la necessità e l'obbligatorietà di mantenere le distanze di sicurezza fra i visitatori, oltre all'obbligo, per tutti, di indossare la mascherina di protezione e guanti monouso;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 e 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale;

## **ORDINA**

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato e allo scopo di prevenire e contrastare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19, in forza delle disposizioni governative e regionali attualmente vigenti:

con decorrenza immediata e fino a revoca

**che l'accesso ai cimiteri ricadenti nel territorio comunale, compresi quelli delle frazioni di Corcumello e Pescocanale, avvenga attraverso il rispetto delle seguenti regole comportamentali:**

- 1) accesso ai visitatori consentito tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 16,30;**
- 2) obbligo di utilizzo di mascherine di protezione e guanti monouso da parte di tutti i visitatori;**
- 3) divieto di assembramento all'interno e all'esterno dei cimiteri;**
- 4) accesso contingentato al numero massimo di 10 visitatori;**
- 5) obbligo di distanziamento sociale tra i visitatori di almeno un metro;**
- 6) il tempo di permanenza all'interno dei cimiteri deve essere di breve durata e comunque strettamente correlato alla visita dei propri defunti.**

## **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di L'Aquila, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga:

- trasmessa all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri di Capistrello;
- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Capistrello, 4 maggio 2020

**IL SINDACO**  
*Francesco Ciciotti*